

**RISPOSTE AI QUESITI PIU' FREQUENTI relativi a DGR 622/2020 e nota prot.  
AOO\_146/PROT/06/05/2020/0002611**

**Quesiti relativi al periodo pregresso, sino al 3 maggio 2020**

**1. Su quale periodo temporale interviene la Delibera della Giunta Regionale n. 622 del 30 aprile 2020?**

La DGR 622/2020 disciplina la modalità operative per riconoscere le attività "rimodulate" a distanza e/o domicilio SVOLTE ESCLUSIVAMENTE nel trascorso periodo intercorrente tra

- Il 13 marzo 2020 e il 3 maggio 2020 per i servizi diurni per disabili e anziani (centri diurni di varia tipologia)
- Il 3 aprile 2020 e il 3 maggio 2020 per i centri diurni e centri aperti polivalenti per minori

Per le strutture e i servizi di cui agli articoli 53 e 90 del regolamento regionale n. 4/2007, asili nido sezioni primavera e centri ludici prima infanzia, in presenza di proroga tacita dei P.P.R. (progetti personalizzati di rimodulazione) per il mese di maggio 2020 dovrà essere sottoscritto apposito addendum allo SCHEMA D con specifico riferimento alla ulteriore dotazione finanziaria, da disporsi comunque entro i limiti degli stanziamenti di cui alla DGR 622/2020.

La sospensione di detti servizi, infatti, è stata ulteriormente prorogata con D.P.C.M. del 26/04/2020.

Sono fatte salve ulteriori proroghe statali.

Per quanto fin qui indicato, **tutte le tipologie di struttura per le quali non è obbligatoria la chiusura** ai sensi del D.P.C.M. del 26/04/2020, nel caso in cui nel mese di maggio 2020 non optino per la riapertura ai sensi della nota regionale prot. AOO\_005/PROT/02/05/2020/0001036, potranno chiedere all'Ambito territoriale esclusivamente il contributo a fondo perduto del 15% delle tariffe contrattualizzate, compilando ed inviando lo SCHEMA B allegato alle Linee Guida Operative.

**2. Una unità di offerta iscritta al Catalogo Minori può ottenere per il mese di marzo il contributo a fondo perduto del 15% della tariffa contrattualizzata?**

NO. Per dette strutture il buono servizio è stato già riconosciuto a tariffa mensile intera.

**3. La rimodulazione delle attività prevista dalla DGR 622/2020 riguarda anche i servizi domiciliari SAD-ADI?**

NO. In recepimento di quanto previsto dal art. 48 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, la DGR 622/2020 riguarda esclusivamente le seguenti tipologie di strutture:

- Centro diurno socio educativo per minori ex art. 52 RR 4/2007
- asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all'articolo 53 del Regolamento regionale n.4/2007
- Centro diurno disabili (ex Centro diurno art 60 RR 4/2007)
- Centro diurno Alzheimer ( ex Centro diurno art 60-ter RR 4/2007)
- Centro diurno sociale per anziani ex art 68 RR 4/2007

- centro ludico per la prima infanzia di cui all'articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007
- Centro aperto polivalente per minori ex art. 104 RR 4/2007
- Centro sociale polivalente per diversamente abili ex art. 105 RR 4/2007
- Centro sociale polivalente per anziani ex art. 106 RR 4/2007

**4. Rispetto ai periodi pregressi, sino al limite massimo del 3 maggio 2020, quali opportunità offre la Delibera della Giunta Regionale n. 622 del 30 aprile 2020?**

La DGR 622/2020 stabilisce due differenti percorsi ed opportunità alternative l'una all'altra:

- a) Le unità di offerta che nei periodi pregressi hanno continuato ad operare con personale attivo mediante "rimodulazione delle prestazioni a distanza/domicilio" ai sensi del art. 48 del D.L. n. 18/2020 e ne hanno dato debita comunicazione agli uffici regionali competenti e/o al proprio Ambito territoriale di riferimento, previa presentazione di un progetto di struttura di cui allo SCHEMA A allegato alle Linee Guida operative della richiamata DGR 622/2020, possono accedere al percorso di co-progettazione
- b) Le unità di offerta che nei periodi pregressi, invece, hanno sospeso l'attività per far accedere il proprio personale ai trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti, possono accedere ad un contributo alla gestione a fondo perduto pari al 15 % della tariffa mensile contrattualizzata sino al limite massimo dei posti risultanti accreditati sul rispettivo Catalogo dell'offerta, previa presentazione all'Ambito Territoriale di riferimento di apposita istanza usando lo SCHEMA B allegato alle Linee Guida operative della richiamata DGR 622/2020

**5. Le strutture che dal mese di marzo e/o aprile 2020 hanno utilizzato i F.I.S. solo per alcune categorie di dipendenti, ad esempio cuoco/a, autista, addetto/a ai servizi generali, possono richiedere all'Ambito Territoriale Sociale di competenza di aderire già dal mese di marzo 2020 e/o dal mese di aprile 2020 alla rimodulazione ai sensi della D.G.R. n. 622/2020?**

Sì, è possibile trattandosi di personale con mansioni di supporto: cuoco/a, autista, addetto/a ai servizi generali, non strettamente essenziali per l'erogazione delle prestazioni "core" di tipo socio-educativo, socio-assistenziale, socio-sanitario (educatori, psicologi, assistenti sociali ecc..) richieste dalla rimodulazione degli interventi.

Resta ferma la necessità da parte dell'Ambito Territoriale competente di ottenere una dichiarazione resa ai sensi di legge da parte del legale rappresentante in merito al reinserimento in servizio al termine della rimodulazione delle attività.

**6. Come si calcola la tariffa effettiva riconoscibile per le attività rimodulate nei periodi pregressi, sino al 3 maggio 2020?**

Nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR 622/2020 e dalle linee guida ad essa allegate

nel caso della mensilità “intera” (ad esempio il mese di aprile 2020)

- per i servizi a tariffazione mensile si prenderà a riferimento la tariffa mensile contrattualizzata nel rispettivo contratto di servizio in essere relativo ai “Buoni Servizio”. Nel caso il contratto di servizio contenga diverse tariffe, ad esempio full time e part time, ovvero tariffe differenziate per fasce di utenti, si dovrà considerare la tariffa indicata nel preventivo di spesa associato al codice domanda attivo, abbinato dall’unità di offerta nel corrente anno educativo, mantenendo inalterata la tariffa originaria anche in caso di utente disabile.
- per i servizi a tariffazione giornaliera, invece, si procederà con il seguente calcolo STANDARDIZZATO: tariffa giornaliera “quota sociale” da contratto di servizio in essere X n. utenti in carico con buono servizio X 24 gg. standard.

Si veda il seguente esempio relativo ad un Centro diurno art. 60:

tariffa giornaliera quota sociale € 31,12  
utenti in carico con buono servizio n. 15  
gg. standard per il mese intero 24gg  
quindi:  $31,12 \times 15 \times 24 = € 11.203,20$

nel caso della mensilità “parziale” (ad esempio il mese di marzo 2020)

- per i servizi a tariffazione giornaliera, invece, si procederà con il seguente calcolo STANDARDIZZATO: tariffa giornaliera “quota sociale” da contratto di servizio in essere X n. utenti in carico con buono servizio X n. giornate lavorative effettive

Si veda il seguente esempio relativo ad un Centro diurno art. 60:

tariffa giornaliera quota sociale € 31,12  
utenti in carico con buono servizio n. 15  
gg. lavorative effettive di marzo 2020 a partire dal giorno 13 (nel nostro esempio escludiamo il sabato<sup>1</sup>)  
quindi:  $31,12 \times 15 \times 13 = € 6.608,40$

Rispetto al periodo pregresso sino al 3 maggio 2020, la DGR 622/2020 ha stabilito, altresì, la sospensione della quota di compartecipazione a carico dei nuclei familiari. Pertanto, l’intero costo del servizio (calcolato con le modalità su descritte), graverà interamente su quota “pubblica”, comunque entro e non oltre i limiti degli stanziamenti RESI disponibili ai sensi della medesima DGR.

**7. Se nel periodo pregresso sino al 3 maggio 2020, le attività rimodulate risultano erogate secondo parametri orari giornalieri ampiamente “in difetto” rispetto al progetto originario (esempio 2 ore/die a fronte delle 8 ore/die originarie), come andrà calcolata la tariffa da riconoscersi ex-post?**

Premesso che la rimodulazione delle attività a-distanza (sempre riferita al pregresso periodo e sino al 3 maggio 2020) non dovrebbe inficiare qualità e quantità originaria del progetto di presa in carico, nei casi di significativa riduzione “per difetto” della quantità di prestazioni giornaliera,

---

<sup>1</sup> Il Sabato potrà essere calcolato, solo se risultante dichiarato come ordinaria giornata di apertura nella procedura di accreditamento al rispettivo Catalogo dell’offerta. La domenica è tassativamente esclusa.

ferma restando la previsione generale della DGR 622/2020, la tariffa giornaliera dovrà essere riparametrata proporzionalmente per difetto.

**8. Un Ambito territoriale può decidere di riconoscere le attività rimodulate nei mesi di marzo (solo per le strutture Disabili/Anziani) e/o aprile 2020 alle sole unità di offerta che abbiano comunicato l'avvio delle attività prima della notifica della D.G.R. 622/2020?**

SI

**9. E' facoltà dell'Ambito territoriale indirizzare le strutture del proprio territorio ad optare per la richiesta del "contributo fisso per le spese di gestione del 15%"?**

SI. Ferma restando l'autonomia di scelta dell'unità di offerta

**10. Se in un Ambito Territoriale TUTTE le unità di offerta dovessero optare per la richiesta del "contributo fisso per le spese di gestione del 15%" risulterebbe necessario/obbligatorio svolgere il tavolo di co-progettazione?**

NO. In tal caso il tavolo di co-progettazione non risulterebbe necessario e sarebbe sufficiente la mera acquisizione delle rispettive istanze di accesso al contributo.

**11. Se ad una unità di offerta per la prima infanzia durante il periodo di sospensione dei servizi disposto dai diversi D.P.C.M. sono scaduti dei contratti di lavoro, può accedere al 15% del contributo a fondo perduto?**

SI, in quanto il lavoratore non è stato licenziato è solamente scaduto il contratto. Resta fermo l'obbligo - ripresa a regime delle attività a conclusione dell'emergenza - di assicurare gli standard funzionali ed organizzativi pre-esistenti alla sospensione dei servizi.

**12. Come si calcola esattamente il contributo per le spese fisse di gestione del 15%?**

Il contributo per le spese fisse di gestione si calcola moltiplicando la tariffa (giornaliera o mensile) di riferimento risultante da contratto di servizio in essere per il 15% e per il numero complessivo dei posti risultanti accreditati a Catalogo, come da esempi che seguono, puramente didascalici. In particolare se un contratto di servizio contiene diverse tariffe, ad esempio full time e part time, ovvero tariffe differenziate per fasce di utenti, quali lattanti semidivezzi e divezzi, l'Ambito potrà applicare una tariffa media, escludendo nel calcolo della media la tariffa aggiuntiva in caso di utente disabile, laddove prevista (in relazione ai soli servizi per Infanzia/minori).

#### Esempio 1

Asilo nido art. 53, tariffa mensile divezzi full time € 600,00

Tariffa mensile semidivezzi full time € 650,00

Tariffa mensile lattanti full time € 700,00

Tariffa aggiuntiva in caso di utente disabile € 450,00

N. Posti accreditati 20

Calcolo: (tariffa media € 650 X 15%) X 20 utenti = € 1.950,00 al mese

### Esempio 2

Centro sociale polivalente disabili art. 105, tariffa giornaliera € 24,90

N. Posti accreditati 20

Se mese intero, 24 gg. standard, se mese parziale solo giornate effettive. Nel nostro esempio prendiamo un mese intero con 24 gg. standard

Calcolo: (€ 24,90 X 15%) X 20 utenti X 24 gg. = € 1.792,80

**13. Se una struttura opta per il contributo a fondo perduto per le spese fisse di gestione ed è accreditata a catalogo per 20 posti, ma solo 10 domande risultano convalidate, altre 5 risultano ammesse e finanziabili ed altre 5 risultano ammesse e non finanziabili, come va calcolato il 15%?**

Indipendentemente dal numero di domande convalidate, il 15% è calcolato come indicato al precedente punto 11, ovvero considerando la tariffa indicata nel preventivo di spesa, ma escludendo la tariffa aggiuntiva in caso di utente disabile (per in soli servizi infanzia/minori), laddove selezionata

**14. Un Ambito territoriale che non sia in grado di soddisfare tutte le richieste pervenute dalle strutture accreditate a catalogo, siano esse di rimodulazione o di contributo a fondo perduto, all'interno della quota di ¼ dell'assegnato dalla Regione quali criteri deve utilizzare per scegliere quali strutture ammettere a finanziamento e quali escludere?**

Dietro richiesta scritta alla Sezione regionale competente, sarà possibile derogare al limite di spesa di ¼ dell'assegnato, in considerazione della ripartenza di alcuni servizi/strutture già dal mese di maggio 2020, che determineranno dei economie di spesa nelle mensilità successive.

**15. Le risorse assegnate agli Ambiti Territoriali come possono essere suddivise tra le diverse tipologie di servizi?**

La suddivisione spetta all'Ambito, sulla base delle priorità da esso individuate, in ragione delle risorse assegnate. Inoltre non esistono riparti tra le due opzioni, contributo a fondo perduto e rimodulazione delle attività.

**16. Una struttura iscritta a Catalogo che non ha assicurato né potrà assicurare a tutti gli utenti la prestazione a distanza può presentare lo schema A indicando i minori da rendicontare con attività rimodulata e lo Schema B indicando i minori per i quali considerare il 15% del contributo a fondo perduto?**

No, le due opzioni (rimodulazione, ovvero contributo per le spese fisse di gestione) sono alternative l'una all'altra

**17. Se una unità di offerta per la prima infanzia (articoli 53 e 90 del regolamento regionale n. 4/2007) presenta all'Ambito la richiesta di aderire al 15% per l'intero mese di aprile 2020 e poi dal 18 maggio 2020 decide di rimodulare le prestazioni a distanza, si può riconoscere il 15% nel periodo 01/05/2020 - 17/05/2020 e l'importo della tariffa contrattualizzata dal 18/05/2020 al 31/05/2020?**

No, anche la rimodulazione segue il mese solare. Pertanto l'unità di offerta potrà avviare la didattica a distanza dal 01/06/2020, dietro presentazione di apposita domanda resa utilizzando il format di cui all'allegato SCHEMA A delle Linee guida operative approvate con D.G.R. n. 622 del 30/04/2020, laddove non intervengano disposizioni differenti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per il mese di maggio 2020, qualora interessati, occorrerà ripresentare lo SCHEMA B di cui alle richiamate Linee guida.

Resta salvo quanto indicato al successivo punto elenco 17.

**18. Come e quando attivare la coprogettazione?**

La D.G.R. 622/2020 prevede che le unità di offerta inviano all'Ambito Territoriale di riferimento il proprio progetto di struttura ovvero l'istanza di accesso al contributo a fondo perduto per le spese fisse di gestione, di cui rispettivamente allo schema A e B delle linee guida operative (ex allegato 1 della DGR 622/2020). Tuttavia sarebbe opportuno che gli Ambiti Territoriali sociali comunichino a tutte le unità di offerta iscritte al Catalogo telematico e con le quali è in vigore un contratto di servizio, una data entro la quale indire il tavolo di co-progettazione, preferibilmente entro il mese di maggio 2020.

**19. Le somme assegnate agli Ambiti Territoriali con D.G.R. 622/2020 possono prevedere un 2% di spese generali?**

No, non è prevista la possibilità di utilizzare il 2% delle risorse assegnate per finanziare attività diverse da quelle previste della Deliberazione di Giunta n. 622 del 30/04/2020.

**20. Le risorse assegnate agli Ambiti Territoriali con D.G.R. 622/2020 possono essere assegnate a sportello fino a concorrenza delle risorse disponibili, ovvero in proporzione a tutti i richiedenti che fanno pervenire le richieste entro un termine assegnato?**

Il criterio dello sportello non è applicabile, pertanto le Unità di Offerta interessate ad accedere ai benefici di cui alla DGR 622/2020 dovranno trasmettere all'Ambito Territoriale di riferimento il proprio "progetto di struttura" ovvero l'istanza di accesso al contributo a fondo perduto per le spese fisse di gestione, di cui allo schema A e B delle Linee guida operative (ex allegato 1 della DGR 622/2020) perentoriamente entro il termine previsto per il tavolo tecnico di co-progettazione, ovvero altra data stabilita dall'Ambito Territoriale. **La non presentazione degli schemi A e B e/o la non partecipazione al tavolo di co-progettazione senza alcuna comunicazione all'Ambito Territoriale equivale a rinuncia tacita e definitiva.**

In merito ai criteri di riparto nel caso in cui il fabbisogno finanziario ecceda il plafond complessivamente assegnato dalla DGR 622/2020, fermo restando quanto indicato al precedente punto elenco 13, laddove l'ambito territoriale non fosse in grado di determinare specifici e motivati criteri di priorità, potrà procedere con il riconoscimento di un contributo finanziario proporzionale al numero dei posti accreditati a Catalogo.

21. **L'Ambito può procedere con l'indizione di tanti tavoli di coprogettazione man mano che arrivano le proposte dalle singole UDO, ovvero deve compilare un unico verbale per tutte le UDO ex artt. 52, 53, 60, 60ter, 68, 90, 104, 105, 106 iscritte nei rispettivi Cataloghi Telematici dell'Offerta e, quindi, deve attendere che si concludano le co-progettazioni per poter approvare anche le richieste di contributo forfettario?**

Le istanze di accesso al contributo a fondo perduto per le spese fisse di gestione, laddove correttamente formulate e pervenute nei termini stabiliti dall'Ambito territoriale, saranno indicate nel verbale di coprogettazione, di cui allo schema C.

Per gli ambiti che abbiano ricevuto solo schemi B si rimanda alla risposta del quesito n. 9

## Quesiti relativi al periodo successivo, a partire dal 4 maggio 2020

### 22. Cosa succede dal 4 maggio 2020?

Dal 4 maggio 2020 cessa l'applicazione della DRG 622/2020, fatte salve le specifiche e limitate casistiche indicate in altri quesiti.

Come noto, infatti, in applicazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020, con nota prot. AOO\_005/PROT/02/05/2020/0001036, a firma del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Presidente della Giunta regionale, recante "Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari – Ripresa attività" è stata disposta la riattivazione in modalità ordinaria "in presenza" e/o mista (in presenza e a distanza) a partire dal 4 maggio 2020 di tutti i seguenti servizi, **ad eccezione degli asilo nido, micro nido, sezione primavera e centri ludici per la prima infanzia:**

- Centro diurno socioeducativo per minori ex art. 52 RR 4/2007
- Centro diurno disabili (ex Centro diurno art 60 RR 4/2007)
- Centro diurno Alzheimer ( ex Centro diurno art 60-ter RR 4/2007)
- Centro diurno sociale per anziani ex art 68 RR 4/2007
- Servizio di Assistenza Domiciliare SAD ex art. 87 RR 4/2007
- Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI ex art. 88 RR 4/2007
- Centro aperto polivalente per minori ex art. 104 RR 4/2007
- Centro sociale polivalente per diversamente abili ex art. 105 RR 4/2007
- Centro sociale polivalente per anziani ex art. 106 RR 4/2007

Stante l'intervenuta RIATTIVAZIONE fisica e "in presenza" dei servizi suindicati, quindi, dal 4 maggio 2020 torna ad applicarsi il BUONO SERVIZIO, nel rispetto delle procedure e regole di rendicontazione note, ai sensi dei rispettivi avvisi pubblici (minori e disabili/anziani) sia su Sistema Puglia che sul mirweb, procedendo alla sottoscrizione delle attestazioni di frequenza e pagamento anche da parte del referente del nucleo familiare (Vedasi nel dettaglio altra risposta al quesito n. 31)

Al fine del riconoscimento del buono servizio in misura corrispondente alla fascia oraria full time (come definito nel contratto di servizio sottoscritto con l'Ambito territoriale sociale) il progetto personalizzato dovrà assicurare il numero complessivo di ore di prestazioni previste dall'originario progetto di presa in carico, prevedendo un mix-integrato di prestazioni "in presenza" e a distanza, secondo le fattispecie definite dalla nota prot. AOO\_005/PROT/02/05/2020/0001036 in premessa richiamata.

Pertanto, la componente "in presenza", all'interno del complessivo progetto di presa in carico del singolo utente, (anche integrata per il restante tempo-giornata da attività a distanza) dovrà necessariamente sussistere, affinché possa essere riconosciuto - per contro - il buono servizio.



La componente “in presenza”, dovrà in ogni caso risultare programmata in misura non inferiore al 50% delle ore di presa in carico per singolo utente su base settimanale.

Il riavvio operativo del “BUONO SERVIZIO” comporta il conseguente INTEGRALE RIPRISTINO DELLE REGOLE DI COMPARTICIPAZIONE a carico delle famiglie, come disciplinate dai rispettivi avvisi pubblici.

Con riferimento ai servizi diurni per disabili e anziani, l’eventuale prestazione aggiuntiva del trasporto già contrattualizzata in relazione agli originari preventivi di spesa, continuerà regolarmente ad applicarsi laddove il servizio di trasporto abbia luogo. In caso contrario (mancata ri-attivazione del servizio aggiuntivo) è fatto tassativo divieto di contabilizzare tale componente di costo, in sede di attestazione mensile.

**23. Una struttura può prevedere prestazioni miste differenziando per utenti, ossia prevedendo che alcuni siano presenti in struttura ed altri usufruiscano del servizio esclusivamente a distanza?**

NO, non è possibile in quanto ai fini della validità della spesa del Buono Servizio è necessario che per ciascun utente sia programmata almeno una quota parte di prestazioni in loco, non inferiore al 50% della complessiva presa in carico per singolo utente, su base settimanale.

**24. Una struttura può prevedere prestazioni miste per ciascun singolo utente e prestazioni differenziate tra utenti? Ad esempio prevedere per gli utenti A e B prestazioni rimodulate a distanza per numero 4 ore giornaliere e n. 4 ore in loco, quindi per gli utenti C e D solo prestazioni a distanza.**

NO. In questo caso è ammissibile ai Buoni Servizio la spesa relativa a i soli utenti A e B mentre per le prestazioni esclusivamente a distanza di cui agli utenti C e D non è ammissibile.

Inoltre, si sottolinea la necessità di integrare le Linee Guida alla rendicontazione dei Buoni Servizio di cui al POR PUGLIA 2014-2020, prevedendo la trasmissione agli Ambiti Territoriali competenti di

- a. Sezione B dello SCHEMA A delle Linee guida operative regionale approvate dalla D.G.R. 622/2020
- b. Compilazione ed invio dello Schema F delle richiamate Linee guida
- c. Ogni prova circa l’erogazione del servizio a distanza

**25. La rimodulazione parte in presenza, parte a distanza a far data dal 4 maggio 2020, comporta l’obbligo di rimodulare, modificare, ri-approvare il PAI o altro strumento diagnostico di presa in carico originaria?**

La rimodulazione relativa alla fase 2 di “ripartenza”, nelle varie forme previste dalla nota prot. 005/PROT/02/05/2020/0001036 (50% della giornata in presenza, 50% a distanza, ovvero a giorni alterni) , non appare inficiante la validità del PAI originario, in quanto la rimodulazione stessa NON MODIFICA gli obiettivi di cura, benessere e integrazione sociale posti alla base

dell'originario progetto di presa in carico, ma nel perimetro delimitato dalle norme emergenziali Covid-19, realizza gli stessi IN ALTRA FORMA OPERATIVA E LOGISTICA (parte in presenza e parte a distanza), sulla base di specifiche e temporanee disposizioni e imposizioni normative.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità di spesa sui buoni servizio, non sarà strettamente necessario un aggiornamento dei PAI in sede UVM.

Tuttavia, l'ambito territoriale dovrà sottoscrivere un apposito ADDENDUM TECNICO ai contratti di servizio in essere che vada a regolamentare la differente modalità di svolgimento delle prestazioni a valere sul buono servizio (parte in presenza, parte con attività a distanza), a partire dal 4 maggio 2020 o da altra data successiva, e che acquisisca – quale parte integrante dello stesso – appositi Progetti Personalizzati di Rimodulazione che per singolo utente illustrino la differente modalità di erogazione delle prestazioni per il raggiungimento degli originari obiettivi di cura, benessere e integrazione sociale.

N.B. *l'addendum al contratto di servizio e i Progetti Personalizzati relativi alla "Fase 2" dal 4 maggio in poi, vanno tassativamente distinti dagli eventuali addendum e progetti personalizzati già presentati in relazione alla precedente fase, sino al 3 maggio 2020, in attuazione della DGR 622/2020.*

Le Unità di Offerta che organizzeranno la propria attività su due turni giornalieri 4 ore mattino – 4 ore pomeriggio, dovranno parallelamente garantire le restanti ore giornaliere (ad entrambi i gruppi) con attività a –distanza; ciò al fine di garantire il mantenimento degli standard regolamentari e l'integrale realizzazione della presa in carico. Tale articolazione è chiaramente riferita a tutti quegli utenti risultanti in carico full-time, sulla base del Progetto originario pre-emergenza e del corrispondente preventivo di spesa per "Buoni servizio".

## **26. E' stabilita una percentuale minima della prestazione in presenza?**

SI. Le prestazioni "in presenza", dovranno risultare programmate in misura non inferiore al 50% delle ore complessive di presa in carico per singolo utente su base settimanale, ai fini del riconoscimento del buono servizio.

## **27. Se la nostra struttura è aperta solo 5 giorni a settimana e optiamo per la soluzione che prevede la presenza a giorni alterni di due gruppi distinti di utenti (2-3 giorni in sede, 2-3 giorni a casa), come facciamo a garantire almeno il 50% delle prestazioni in presenza?**

In tal caso, quando si è aperti solo 5 giorni a settimana, bisognerà necessariamente individuare almeno una giornata in cui far alternare i due gruppi di utenti su due turni giornalieri part-time, con completamento del restante PAI/PEI giornaliero, con attività a distanza (esempio: Gruppo 1 = mattino in sede / pomeriggio a distanza; Gruppo 2= mattino a distanza /pomeriggio in sede).

In alternativa, è preferibile strutturare l'intera attività settimanale con la suddetta modalità (alternanza dei gruppi su turni part-time ogni giorno).

**28. Se una struttura autorizzata al funzionamento volesse optare per la riapertura della struttura ai sensi del D.P.C.M. 26/4/2020 ed in ottemperanza alle previsioni di cui alla nota prot. AOO\_005/PROT/02/05/2020/0001036 e la stessa, sebbene sia accreditata a Catalogo per 20 posti, è autorizzata per 30 posti, può accogliere 10 nuovi minori ?**

Sì, sempre nel rispetto dei protocolli imposti dalle direttive regionali e dando priorità ai minori che hanno presentato la domanda di buono servizio regionale.

**29. Il costo dei DPI necessari a realizzare i servizi richiesti nel rispetto delle attuali norme di prevenzione da Covid-19 è a carico della tariffa?**

No, il costo non può costituire elemento assoggettabile a tariffa, né rappresentare elemento diretto di incremento della stessa.

Al riguardo si segnala l'opportunità offerta dal bando Invitalia "Impresa Sicura" <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura>

**30. Per comunicare la ripresa delle attività ai sensi del D.P.C.M. 26/04/2020 basta inviare all'Ambito territoriale competente la dichiarazione sostitutiva allegata alla nota prot. AOO\_146/PROT/06/05/2020/0002611 ?**

No, occorre anche comunicare l'organizzazione degli accessi, ad esempio su 30 posti accreditati la disponibilità da parte della struttura a fare due turni per far accedere la metà degli utenti a ciascun turno

**31. E' compito dell'Ambito territoriale inviare alle unità di offerta iscritte al Catalogo e ricadenti nel proprio territorio la nota prot. AOO\_146/PROT/06/05/2020/0002611 ?**

No, la stessa è stata notificata dalla Sezione regionale competente. In ogni caso, l'Ambito territoriale potrà valutare in autonomia ogni ulteriore azione divulgativa ritenuta necessaria.

**32. Nel caso dei Buoni Servizio Minori, per le strutture che comunicano la ripresa delle attività ai sensi del D.P.C.M. 26/04/2020 in periodi intermedi, ad esempio il 18/05/2020 il buono servizio è riconosciuto a tariffa mensile intera?**

Sì. Si applica la tariffa mensile come da Avviso regionale n. 2/2017 (Vedasi risposta alla domanda n. 16)

**33. Nel caso dei Buoni Servizio disabili-anziani per le strutture che comunicano la ripresa delle attività ai sensi del D.P.C.M. 26/04/2020 in periodi intermedi, ad esempio il 18/05/2020 come sarà calcolato il buono servizio.**

Il Buono servizio sarà calcolato secondo l'ordinaria modalità a tariffa giornaliera (tariffa "oraria" per SAD-ADI), per le sole giornate di effettiva frequenza (inclusi i primi 5 gg. di assenza per soli servizi a ciclo diurno), a partire dal giorno di ri-avvio effettivo delle attività.

**34. Con nota prot. AOO\_082/PROT/31/03/2020/0001602 avente ad oggetto “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 – Buono servizio per minori e per anziani e disabili –Emergenza Covid 19. Prime disposizioni operative” in ragione dell’emergenza in atto, era stata concessa la possibilità che le attestazioni mensili di frequenza / pagamento, laddove non ancora acquisite, potessero essere firmate solo dal responsabile dell’unità di offerta, accompagnate da un’unica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. E’ POSSIBILE PROSEGUIRE con tale modalità di firma delle attestazioni?**

NO. La predetta DEROGA si intende applicabile esclusivamente a tutte le attestazioni (anche relative a mesi precedenti) raccolte, trasmesse e/o caricate su piattaforma entro la data del 3 maggio 2020. Pertanto la predetta regola non si applica per le unità di offerta che comunicano la riapertura.

Per tutte le attestazioni raccolte, trasmesse e/o caricate su piattaforma a partire dal 4 maggio 2020, risulterà obbligatorio acquisire le firme delle famiglie, come ordinariamente previsto dalle procedure.

**35. In caso di apertura dei centri diurni in unico turno con utenza ridotta, con svolgimento dell’attività in presenza fisica con frequenza bi/trisettimanale del singolo utente e prestazioni a distanza nei giorni di non frequenza del centro, è possibile riconoscere la tariffa piena anche nei giorni di non frequenza fisica? (es. Tizio, lunedì, mercoledì e venerdì frequenta il centro diurno per otto ore, martedì e giovedì segue a distanza attività sia individuali che di gruppo);**

Ai fini del riconoscimento integrale del buono servizio, la componente “in presenza”, dovrà in ogni caso risultare programmata in misura non inferiore al 50% delle ore di presa in carico per singolo utente su base settimanale.

**36. In caso di apertura dei centri diurni (disabili/anziani/minori) è possibile aprire solo ad alcuni utenti, prevedendo una riduzione del personale in organico lasciando alcuni lavoratori in cassa integrazione e mantenendo invariata la tariffa contrattualizzata ?**

Sì, perché trattasi di una riduzione dei posti “accreditati” a catalogo, purchè l’Ambito territoriale verifichi che il personale in organico sia sufficiente ad assicurare gli standard del regolamento regionale n. 4/2007.

**37. Relativamente alla predisposizione dei progetti personalizzati, ove prevedano una diversa rimodulazione delle attività, prevedendo la suddivisione dell’utenza in più turni e un mix di prestazioni sia in presenza che a distanza, i suddetti devono essere approvati dall’Ambito e dall’ASL, in caso di prestazioni socio-sanitarie, su proposta del Centro Diurno? Prima della comunicazione di AVVIO ATTIVITA’?**

Per la ripresa delle attività, anche ai fini del riconoscimento del buono servizio (ex lege prevista dal DPCM del 26 aprile 2020, confermata e precisata con nota Regione Puglia prot. AOO\_005/PROT/02/05/2020/0001036) è sufficiente la comunicazione di avvio attività.

La riformulazione dei progetti, al fine di evitare ulteriori ritardi a danno dei soggetti fragili assistiti, potrà essere immediata e contestuale alla comunicazione di avvio delle attività e dovrà essere operata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla predetta nota prot. AOO\_005/PROT/02/05/2020/0001036 e delle puntuali precisazioni tecniche formulate nelle precedenti FAQ (prestazioni in presenza nella misura minima del 50% su base settimanale ecc..)

Tuttavia, a stretto giro, l'ambito territoriale valutata la coerenza della riformulazione dei progetti rispetto a tutte le predette richiamate prescrizioni, provvede alla sottoscrizione di un apposito ADDENDUM TECNICO ai contratti di servizio in essere che vada a regolamentare la differente modalità di svolgimento delle prestazioni a valere sul buono servizio (parte in presenza, parte con attività a distanza), a partire dal 4 maggio 2020 o da altra data successiva, e che acquisisca – quale parte integrante dello stesso – appositi Progetti Personalizzati di Rimodulazione che per singolo utente illustrino la differente modalità di erogazione delle prestazioni per il raggiungimento degli originari obiettivi di cura, benessere e integrazione sociale.

N.B. L'addendum al contratto di servizio e i Progetti Personalizzati relativi alla "Fase 2" dal 4 maggio in poi, vanno tassativamente distinti dagli eventuali addendum e progetti personalizzati già presentati in relazione alla precedente fase, sino al 3 maggio 2020, in attuazione della DGR 622/2020.

Le Unità di Offerta che organizzeranno la propria attività su due turni giornalieri 4 ore mattino – 4 ore pomeriggio, dovranno parallelamente garantire le restanti ore giornaliere (ad entrambi i gruppi) con attività a distanza; ciò al fine di garantire il mantenimento degli standard regolamentari e l'integrale realizzazione della presa in carico. Tale articolazione è chiaramente riferita a tutti quegli utenti risultanti in carico full-time, sulla base del Progetto originario pre-emergenza e del corrispondente preventivo di spesa per "Buoni servizio".

**38. Nel caso di buoni servizio Minori e di avvio dell'attività inframensile, si riconoscerà il buono nella sua totalità o si applicherà una tariffa riproporzionata ai giorni di effettiva riapertura? In caso di riapertura inframensile, potranno, per i periodi di chiusura, le strutture/servizi fruire di quanto disposto dalla DGR 622/2020? (es. centro art. 52 ripresa attività 15/05/2020, dal 15/05/2020 al 31/05/2020 fruizione buono servizio, e dal 01/05/2020 al 14/05/2020 rimodulazione ovvero contributo straordinario di gestione);**

Il Buono Servizio Minori è riconosciuto per l'intera mensilità sulla base del calendario di apertura delle strutture. Pertanto se una struttura articolo 52 o 104 risulta aperta solo alcuni giorni a settimana occorrerà modificare la carta dei servizi e trasmetterla agli indirizzi regionali di posta istituzionale [m.didonna@regione.puglia.it](mailto:m.didonna@regione.puglia.it); [a.valerio@regione.puglia.it](mailto:a.valerio@regione.puglia.it), nonché agli indirizzi di posta istituzionale del responsabile unico del procedimento Buoni Servizio di Ambito Territoriale e del responsabile del procedimento autorizzatorio del Comune ove ha sede la struttura.

Poiché l'erogazione della prestazione è mensile si ricorda quanto indicato al precedente punto n. 22.

**39. Nel caso di buoni servizio Minori, una unità di offerta che abbia optato per il mese di aprile 2020 al contributo a fondo perduto per le spese fisse di gestione, può presentare per i mesi successivi il progetto di rimodulazione (schema A) di cui alla DGR 622/2020?**

SI, fermo restando che l'attività deve essere Co- progettata, ovvero unità di offerta ad Ambiti Territoriali devono verificare la fattibilità della rimodulazione del servizio anche in ragione delle priorità territoriali e della disponibilità finanziaria di cui alla D.G.R. n. 622/2020.

Lo stesso principio vale all'inverso, ovvero per chi abbia optato per il progetto di rimodulazione e poi intenda aderire per le mensilità successive al contributo a fondo perduto per le spese fisse di gestione.